

*Convenzione per
Affidamento della gestione
dell'impianto sportivo
Campo Calcetto a 5 Lucarella Scoglitti*

L'anno 2024 Del mese di Il giorno ... (.....) presso la sede del Comune di Vittoria – Direzione Servizi alla Persona, ubicata in via, si sono riuniti:

Il Dirigente della Direzione Servizi alla Persona del Comune di Vittoria (Cod. Fisc.: 82000830883 P.I. 00804320885) Dott.ssa Tiziana Carbonaro il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto esclusivamente a nome e nell'interesse del Comune che rappresenta.

Il Signor, in qualità di Legale Rappresentante della ASD con sede legale in Vittoria.....ViaC. F./P.I. 90013140885, affiliata alla Federazione Sportiva/ Ente di Promozione Sportivaiscritta al Registro Coni n.

Art. 1 – Oggetto e durata

1. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento della gestione dell'Impianto Sportivo Comunale denominato <<Campo Calcetto a 5 Lucarella Scoglitti.

2. L'affidatario dovrà assicurare quanto previsto al successivo Art.6 del presente Capitolato .

3. La durata dell'affidamento è pari ad anni, dal al La durata potrà essere estesa in proporzione all'entità dell'investimento economico di lavori straordinari come previsti in sede di gara:

investimento da € 20.000, fino a € 50.000,00 anni 5

investimento da € 50.001,00 fino a € 150.000,00 anni 10

investimento oltre € 150.000,00 anni 15.

Art. 2 – Accettazione dell'incarico di gestione

Il soggetto proprietario della struttura sportiva rimane il Comune di Vittoria, con funzioni di indirizzo, di controllo e di partecipazione alla programmazione.

L'affidatario accetta la gestione dell'impianto sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al presente capitolato e nel rispetto della proposta di gestione pluriennale presentata nell'ambito della selezione pubblica prevista.

Art. 3 – Programmazione delle attività sportive e ricreative

1. L'affidatario trasmette all'Amministrazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il programma dettagliato di utilizzo dell'impianto sportivo per la stagione sportiva dell'anno successivo. Per il primo anno di gestione si intende quello presentato in sede di offerta tecnica .

2. Sono escluse dal suddetto programma le attività dipendenti da calendari che, alla data del 30 giugno, siano ancora in corso di definizione in quanto in attesa di convalide da parte delle Federazioni o di calendari sovraterritoriali.

3. Per tali attività l'affidatario ne trasmette la programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali.

4. Il programma dettagliato di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura dell'impianto sportivo, gli orari riservati alla pratica sportiva, i campionati che si disputano, le associazioni terze che usufruiscono dell'impianto, articolati in modo da garantire il servizio a favore della libera

utenza e una quota di ore 4 settimanali di eventuale utilizzo da parte del Comune al fine di garantire la fruibilità pubblica e sociale. L'affidatario dovrà garantire la possibilità di utilizzo ad altre associazioni sportive che ne facciano richiesta. Tale piano dovrà essere autorizzato dall'Ente proprietario.

5. L'Amministrazione può formulare eventuali proposte di modifica e/o di integrazione del suddetto programma in qualsiasi momento dell'anno per far fronte a nuove sopraggiunte esigenze.

6. Nel caso in cui l'affidatario non intenda accogliere le proposte di modifica e/o integrazione del programma presentato deve darne comunicazione all'Amministrazione entro i successivi 10 (dieci) giorni, dandone puntuale motivazione. In mancanza le suddette proposte si intendono accolte, in alternativa potrà rinunciare alla concessione.

7. Al fine della verifica dell'attuazione della proposta di gestione pluriennale di cui al precedente comma 1, l'affidatario trasmette all'Amministrazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, relazione analitica riportante i dati numerici relativi all'utilizzo dell'impianto sportivo (numero utenti distinti per tipologia di attività svolta, tariffe applicate, numero accessi alle strutture, ecc.) nell'anno solare precedente.

Art. 4 – Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo dell'impianto

1. L'affidatario si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente Art.3, a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo, da parte del pubblico, dell'impianto sportivo.

2. L'affidatario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) accesso incondizionato e gratuito all'Amministrazione per attività organizzate direttamente dall'Amministrazione o con il patrocinio della stessa e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse; utilizzo gratuito per le scuole.

b) L'affidatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto sportivo ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art.5 – Oneri dell'Amministrazione

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli interventi di manutenzione straordinaria;

2. Il gestore qualora vi sia la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione (mediante comunicazione scritta) di provvedere ad effettuare i lavori necessari; l'ufficio competente preventivamente effettua un proprio sopralluogo ispettivo, determinando in tal senso una quantificazione dei lavori oggetto di richiesta e valutando l'intervento. Tali spese per manutenzione straordinaria validate dall'ufficio tecnico comunale possono essere scomutate dai canoni annui d'uso dell'impianto.

Art.6 – Obblighi dell'Affidatario

L'affidatario si obbliga:

a) a sottoscrivere entro il termine fissato dall'Amministrazione il verbale di stato di consistenza dell'impianto;

b) a non svolgere nell'impianto e nelle pertinenze alcuna attività che contrastino con quanto previsto nel piano gestionale, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;

c) ad assumere la custodia, apertura e chiusura, sorveglianza dell'impianto e delle attrezzature,

durante l'utilizzo dell'impianto da parte dell'utenza;

d) a segnalare immediatamente e per iscritto all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività; fermo restando che il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore;

e) a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione;

f) ad applicare le tariffe ordinarie, autorizzate dall'Amministrazione per l'utilizzazione dell'impianto da parte di terzi;

g) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture ed al campo da gioco;

h) a effettuare e a sostenere le spese per gli interventi di innovazione e di miglioria entro il primo anno di attività ed ad effettuare gli interventi di manutenzione indicati nell'offerta tecnica;

i) ad assumere a proprio carico imposte e tributi comunali ridotti al 50%;

l) ad assumere a proprio carico le spese di pulizia dei locali e dell'impianto sportivo e di custodia;

m) ad attivare, a proprie cure e spese, un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;

n) a dotarsi di dispositivi DAE ai sensi della normativa vigente;

o) a effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della concessione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque a eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso o indennizzo;

p) a condurre e a mantenere in perfette condizioni ed efficienza tutti gli impianti tecnologici, termici e di produzione di acqua calda;

q) a curare e a provvedere al taglio dell'erba del rettangolo di gioco e di tutte le aree verdi di pertinenza, effettuando altresì la potatura di piante/arbusti/siepi e la rimozione di sterpaglie;

r) ad attuare le eventuali migliorie approvate in sede di offerta, considerate parti integranti e sostanziali della presente concessione;

s) a osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

t) nelle ore antimeridiane gli impianti sportivi comunali dovranno essere messi gratuitamente a disposizione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta al Comune e da questi autorizzati;

u) a consegnare all'Ufficio Sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta nell'anno precedente, con relativa rendicontazione;

Art. 7 – Adempimenti dell'Affidatario

1. L'affidatario è tenuto a provvedere a propria cura e spese agli interventi di ripristino dell'uso e della funzionalità dell'impianto, come meglio descritti nella proposta di gestione e agli interventi obbligatori, e ad osservare tutte le misure di sicurezza in materia sanitaria e di utilizzo dei dispositivi di protezione riguardo all'adeguamento della struttura alle norme diramate dal Servizio Sanitario Nazionale.

2. L'affidatario è tenuto a provvedere in maniera adeguata, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie, per numero, caratteristiche e dimensioni, a un corretto espletamento della attività.

3. L'affidatario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detersivi, dei solventi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope,

degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.

4. E' fatto divieto all'affidatario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Omologazione campo di gara e praticabilità

E' a carico dell'affidatario la tempestiva richiesta presso gli Enti competenti dell'omologazione del campo di gara per la disputa delle partite in relazione ai campionati possibili e previsti presso il campo. Sono a carico dell'affidatario le spese e gli interventi previsti per dare corso alle prescrizioni dettate da detti Enti.

Art. 9 – Utenze

Le spese relative alle utenze idriche e quelle relative alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani sono ridotte al 50% come sostegno da parte del Comune al gestore dell'impianto. La Direzione competente in materia invierà annualmente al gestore il resoconto delle spese delle utenze.

Art. 10 – Strumenti di controllo degli interventi

1. L'affidatario deve presentare al Comune con cadenza annuale entro il termine del 31 dicembre di ogni anno della durata della concessione l'elenco dei lavori di manutenzione ordinaria attuati.

2. L'affidatario è obbligato a fornire entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Comune riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.

3. L'Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere all'impianto sportivo in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

- a) l'esatta osservanza da parte dell'affidatario delle prescrizioni previste nella convenzione;
- b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
- c) la modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione di cui al precedente Art.7.

4. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti dell'impianto, l'Amministrazione intima al gestore l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza.

5. Nelle more di realizzazione di eventuali interventi volti al ripristino della sicurezza nell'impianto sportivo, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, l'affidatario ha l'obbligo di interdire l'accesso da parte degli utenti fruitori.

Art. 11 - Attività complementari

1. Nell'impianto sportivo il Concessionario può svolgere, a condizione che non vengano pregiudicati i servizi oggetto della presente concessione e previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale, quale a titolo esemplificativo:

- la promozione ed organizzazione di eventi sportivi e di manifestazioni ed eventi di ogni genere;
- la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di formazione umana.

2. Il Concessionario può condurre la gestione dei suindicati servizi purché a norma con le disposizioni vigenti in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale,

tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria;

3. Eventuali spese di arredo e di adeguamento per lo svolgimento di suddetti servizi sono a totale carico del Concessionario. Alla scadenza della presente concessione gli arredamenti e quant'altro rimarranno di proprietà dell'Amministrazione;

4. Al Concessionario è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, nell'ambito dell'impianto sportivo, un punto ristoro o distributori automatici di bevande e alimenti previa autorizzazione;

5. Al concessionario è riconosciuta la facoltà di installare pannelli pubblicitari all'interno della struttura previo assolvimento delle imposte comunali sulla pubblicità affissione;

6. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.8 del 21/10/2013 e s.m.i. è fatto divieto di installare, in alcun spazio o area della complessiva struttura (interna ed esterna all'edificio), slot-machine o apparecchi similari per scommesse e per il gioco d'azzardo lecito ai sensi dell'art. 110, comma 6 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 *"Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"*.

Art. 12 – Controllo di qualità del servizio

1. L'amministrazione si riserva di eseguire la supervisione e il controllo esterno sul processo di erogazione del servizio ed in particolare si riserva di effettuare :

- - l'esecuzione di sopralluoghi e di riferirne i risultati in forma scritta, con evidenza fotografica;
- - le verifiche ispettive per effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli con proprio personale qualificato, per verificare il servizio fornito dall'affidatario .

2. L'affidatario è obbligato a fornire al personale addetto ai controlli tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso ad ogni parte degli immobili, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

3. Il personale dell'affidatario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati. A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo:

- controllo sulle condizioni ed idoneità all'uso anche sotto il profilo igienico-sanitario di ogni ambiente e spazio degli immobili;
- controllo sulla pulizia dei locali, dei campi e spazi all'aperto delimitati dalla recinzione degli immobili;
- controllo sulle condizioni del locale infermeria;
- controllo sull'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria;
- controllo sugli orari di apertura al pubblico;
- controllo sull'esposizione al pubblico delle tariffe e sulla loro regolare applicazione;

Art. 13 – Tutela degli addetti

1. L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra l'affidatario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione.

2. L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso propri eventuale dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e darne comunicazione all'amministrazione in caso di richiesta di chiarimenti.

Art. 14 – Gestione della sicurezza - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - D.M. 10 Marzo 1998

1. Per tutta la durata della concessione l'affidatario è tenuto a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. *"Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"*.

2. Per tutta la durata della concessione, l'affidatario è tenuto, in attuazione dell'Art. 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi degli attestati

previsti per legge.

3. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicati all'ufficio sport e all'ufficio tecnico comunale con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

4. L'affidatario deve provvedere a rispettare tutte le disposizioni contenute nel D.M. 10 Marzo 1998, in particolare a predisporre il piano di emergenza finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

5. L'affidatario ha l'obbligo di vigilare e sorvegliare sul mantenimento dei presidi antincendio (esempio estintori), segnalando tempestivamente all'ufficio sport e all'ufficio tecnico comunale eventuali mancanze o problemi.

Art. 15 – Responsabilità e assicurazioni

1. L'affidatario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

2. L'affidatario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

3. A prescindere da eventuali conseguenze penali l'affidatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

4. L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti dell'affidatario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo dall'esecuzione dell'attività oggetto della concessione. L'affidatario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente affidamento, deve stipulare, una polizza assicurativa per responsabilità civile, emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione della presente concessione, con un massimale per sinistro non inferiore a Euro 100.000,00. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico dell'aggiudicatario.

5. Detta polizza deve tenere indenne l'affidatario anche per: morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone, autorizzati ad accedere all'impianto sportivo, ed a cose, imputabili a responsabilità del gestore o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto della presente concessione;

6. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.

7. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l'intera durata dell'affidamento e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune.

8. L'affidatario, per tutta la durata della gestione, deve ogni anno consegnare all'Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

Art. 16 – Canone annuale e Tariffe

1. L'affidatario corrisponderà annualmente, a titolo di canone d'uso, al Comune, la somma di € 1.000,00 in unica soluzione, per ogni anno di gestione. La ricevuta della prima rata dovrà essere consegnata prima della firma della convenzione per la gestione. Per gli anni a seguire il canone potrà essere compensato, a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria e del pagamento del 50%

dei canoni di utenza. La richiesta di provvedere ad effettuare i lavori di manutenzione straordinaria dovrà essere inviata all'Amministrazione, la quale invierà i propri tecnici per un sopralluogo ispettivo, determinando in tal senso una quantificazione dei lavori oggetto di richiesta e valutando l'intervento.

2. Tutte le entrate per l'uso dell'impianto da parte di altri soggetti, spettano al gestore, che provvederà autonomamente alla loro riscossione, applicando tariffe non superiori a quelle comunali vigenti, rispettando tutti gli adempimenti fiscali.

Art. 17 – Restituzione dell'impianto sportivo

1. L'affidatario deve riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento.

2. All'atto della riconsegna all'Amministrazione dell'impianto sportivo e dei beni mobili annessi deve essere redatto, a cura dell'affidatario ed in contraddittorio con il Dirigente competente il processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

3. L'affidatario, in considerazione degli obblighi da esso assunti in materia di manutenzione, avrà il dovere di riconsegnare a fine contratto l'impianto sportivo nella sua complessità, impianti tecnologici, arredi ed attrezzature funzionanti ed in buono stato di manutenzione, rispondendo direttamente per l'eventuale mancanza di tutti o parte di essi, come risulterà da atto di riconsegna da redigersi in contraddittorio tra le parti; ogni danno accertato comporterà per il Concessionario l'obbligo del risarcimento;

4. Al momento della scadenza dell'affidamento, ivi comprese le ipotesi di risoluzione e di recesso, tutte le opere e le attrezzature - anche quelle mobili realizzate o acquistate dall'affidatario passeranno in piena proprietà del Comune senza che alcun indennizzo, rimborso o altro sia dovuto allo stesso.

Art. 18 – Cessione e subaffidamento

1. E' vietata la cessione delle attività oggetto della presente concessione.

2. L'affidatario può concedere a terzi l'utilizzo temporaneo dei campi previo apposito pagamento di tariffa, così come stabilito nel piano tariffario presentato ed approvato dall'Amministrazione.

Art. 19 – Protocolli sanitari

Il gestore è tenuto alla attuazione di tutti gli adempimenti previsti nei protocolli sanitari vigenti in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid – 19 e altre disposizioni nazionali e locali in materia sanitaria e di utilizzo di impianti sportivi. L'effettiva disponibilità dell'impianto sportivo e la possibilità o meno di frequentarlo potrà subire delle interruzioni in base a disposizioni o condizioni a carattere straordinario. In tal caso rimangono comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Vittoria.

Art. 20 – Modifiche assetto societario

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione o nell'assetto dell'affidatario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso all'affidatario.

Art. 21 – Risoluzione dell'affidamento

1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione dell'affidamento il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 5 giorni consecutivi;
- b) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti ;
- c) subaffidamento a terzi
- d) cessione a terzi in toto o in parte del servizio;
- e) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dall'affidamento;
- f) violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto dell'affidamento per usi o finalità diverse da quelle convenute;

Art. 22 – Recesso

1. L'Amministrazione potrà recedere dall'affidamento, con preavviso non minore di 2 mesi, per motivi di pubblico interesse, o per particolari situazioni di gravità con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione A/R da parte del concessionario in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

2. L'affidatario potrà recedere dal contratto di gestione per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali e di gestione con preavviso non minore di 6 mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

Art. 23 – Rinnovo

E' esclusa ogni forma di rinnovo.

Art. 24 – Foro competente

Tutte le controversie che possono insorgere nell'interpretazione contrattuale e/o in sede di attuazione della presente concessione, non definite dalle parti, sono devolute al Giudice Ordinario del Foro competente di Ragusa ai sensi delle vigenti norme del Codice di Procedura Civile.

Art. 25 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente concessione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Vittoria,

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente
Direzione Servizi alla Persona
Dott.ssa Tiziana Carbonaro